



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 100 del 29 novembre 2001**

Art. 1 Campo di intervento

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Servizio Assistenza Anziani (S.A.A.), punto unico di accesso della Rete dei servizi¹ di assistenza rivolta alla popolazione anziana ed alle persone inabili, gestisce i Servizi semiresidenziali di Centro Diurno.

I servizi semiresidenziali di Centro Diurno vengono autorizzati al funzionamento ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali e fungono da supporto integrativo al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.).

Il servizio di Centro Diurno risponde all'esigenza di valorizzare la personaanziana, avendo una particolare attenzione:

- alla prevenzione dei rischi dell'isolamento, soprattutto per coloro che vivono soli;
- al recupero, il mantenimento e il miglioramento delle residue capacità psicofisiche dell'anziano;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione impropria dell'anziano e, comunque, a ritardare la necessità di inserimento in case di riposo o case protette;
- ad offrire alla famiglia dell'anziano un utile sostegno nell'assistenza al proprioparente.

Art. 2 Prestazioni

Il Centro Diurno, luogo di accoglienza semiresidenziale, offre una serie di servizi socio-sanitari a carattere individuale e collettivo con finalità assistenziali e socializzanti agli anziani in condizione di autosufficienza, di parziale autosufficienza e di non autosufficienza. Oltre alla prestazione dei necessari servizi socio-sanitari viene organizzata una serie di attività integrative di natura ricreativa, culturale ed educativa.

1

Si fa riferimento alla Rete dei Servizi socio sanitari di cui alla L.R. n. 5/94 art. 20 co. 2 e del vigente Accordo di programma distrettuale (Assistenza domiciliare integrata, Centri Diurni, Case protette, Residenze Sanitarie Assistenziali). Inoltre si fa riferimento alla Case di riposo private o pubbliche esistenti sul territorio ed ai Servizi di assistenza domiciliare ed altri servizi alla persona erogati dall'Amministrazione Comunale a mezzo del Servizio Sociale Comunale o tramite l'apporto del volontariato sociale.

I Servizi di Centro Diurno sono operanti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì secondo l'orario stabilito dal Responsabile del Servizio Sociale. Il numero massimo di posti disponibili per ogni struttura è quello previsto nel rispettivo provvedimento di autorizzazione al funzionamento, emanato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario degli assistiti in Centro Diurno erogate dal Servizio sociale comunale vengono rimborsate dall'Azienda USL all'Amministrazione Comunale ai sensi delle vigenti normative e della sottostante convenzione tra gli Enti.

Le prestazioni socio-sanitarie di Centro Diurno vengono integrate con le altre prestazioni sanitarie erogate dai competenti servizi dell'A.S.L. o da strutture con questa convenzionate, nonché da altri interventi offerti dalla Rete dei servizi alla popolazione anziana, quali l'Assistenza Sociale, i servizi di mensa e distribuzione pasti, di lavanderia ed altri servizi alla persona erogati sia dall'Amministrazione Comunale che dal volontariato sociale.

L'insieme delle prestazioni di Centro Diurno e tutte le prestazioni degli altri servizi della rete vengono offerte anche in diretto rapporto con l'impegno assunto dai familiari dell'assistito a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, a fronte della eventuale corresponsione del c.d. assegno di cura di cui all'art. 21 co. 3° L.R. n. 5/94.

I servizi e le prestazioni di Centro Diurno vengono coordinati con gli interventi di sostegno domiciliare previsti all'art. 15 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8.11.2000 n. 328.

Art. 3 Destinatari

Sulla base delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari dei Servizi semiresidenziali di Centro Diurno le persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti nel Comune di Casalecchio di Reno.

Nel momento in cui le condizioni dell'assistito richiedono l'attivazione di una valutazione multidimensionale questa viene effettuata, ai sensi del vigente Accordo di programma distrettuale, in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) da parte della competente Unità di Valutazione Geriatrica del S.A.A. per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie integrate.

Art. 4 Prestazioni socio-assistenziali erogabili

I Servizi semiresidenziali di Centro Diurno prevedono l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali da erogarsi a mezzo di idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.):

- 1 Monitoraggio utente
- 2 Igiene personale
- 3 Somministrazione pasti (colazione, pranzo, merenda)
- 4 Mobilizzazione, uso ausili e protesi
- 5 Prevenzione e cura piaghe da decubito
- 6 Controllo e assunzione farmaci
- 7 Colloquio/sostegno, colloquio familiari e vicini
- 8 Prevenzione incontinenza
- 9 Attività occupazionali
- 10 Attività culturali ed educative
- 11 Attività ricreative e ludico-motorie
- 12 Attività di socializzazione
- 13 Attività terapeutico-riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali
- 14 Trasporto da e per il domicilio
- 15 Ogni altro intervento assistenziale, ricreativo e culturale

compatibile con la filosofia e l'organizzazione del servizio

Art. 5 Prestazioni sanitarie erogabili a mezzo di convenzione

I servizi di rete di Centro Diurno prevedono l'erogazione delle seguenti prestazioni sanitarie integrate, mediante apposita convenzione con i servizi dell'A.S.L. Bologna Sud, secondo il vigente Accordo di programma distrettuale:

- 1 Interventi sanitari di base e specialistici;
- 2 Interventi medico-infermieristici;
- 3 Riabilitazioni specialistiche

Art. 6 Modalità di accesso al servizio di Centro Diurno

Il cittadino residente o coloro che agiscono per suo conto presentano domanda di ammissione al Servizio di Centro Diurno presso lo sportello del S.A.A. dei Servizi sociali dell'Amministrazione Comunale, compilando l'apposito schema di domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, compilando il modulo concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo

utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, con particolare riguardo alla stato di non autosufficienza o inabilità di cui al precedente art. 2 Viene infine richiesta una certificazione medica attestante l'inesistenza di patologie infettive a carico dell'utente.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della tariffa personalizzata del servizio, la decorrenza degli effetti avrà vigenza a partire dal primo gennaio seguente alla data di attestazione della presentazione della nuova dichiarazione.

Art. 7 Valutazione delle domande di ammissione

L'Assistente sociale responsabile del caso competente per territorio istruisce le domande, compiendo una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno. Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedono l'attivazione di una valutazione multidimensionale questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., secondo le modalità ed i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete di cui alla L.R. n. 5/94 con particolare riferimento all'A.D.I. ed all'assegno di cura per le cure domiciliari.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della Rete dei servizi alla popolazione anziana e di quelle familiari, amicali e del volontariato, l'Assistente sociale formula un idoneo Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) - approvato dal funzionario competente del Servizio Sociale - il quale viene portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione

dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 8 Periodo di prova

Per ogni inserimento è previsto un periodo di prova di un mese, al termine o durante il quale l'Assistente Sociale responsabile del caso potrà proporre all'utente, o chi per lui, la modifica del P.A.I. o la impossibilità dell'ammissione definitiva per giustificati motivi.

Art. 9 Inserimenti a tempo indeterminato e inserimenti temporanei.

L'ammissione ai Servizi di Centro Diurno comporta inserimenti a tempo indeterminato con frequenza settimanale - da uno a cinque giorni la settimana - stabiliti dall'Assistente Sociale responsabile del caso sulla base dell'istruttoria compiuta ed in rapporto alle esigenze organizzative complessive del servizio.

Nell'ambito del numero massimo di posti disponibili è peraltro prevista la possibilità di inserimenti a tempo determinato.

Art. 10 Lista di attesa

Qualora il S.A.A. non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità² individuati dal Servizio Sociale comunale. In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata data dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 11 Sospensione e modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al S.A.A.

2 Elenco degli indicatori di Priorità per l'inserimento nella lista d'attesa al Servizio.

1. Persona che vive sola.
2. Patologia che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza/sorveglianza continua).
3. Disagio o vere e proprie patologie imputabili principalmente alla solitudine o per le quali la solitudine incide in modo rilevante.
4. Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria).
5. Rischio di istituzionalizzazione.
6. Assenza figli.
7. Assenza nipoti o altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'anziano.
8. Problemi del coniuge a gestire la situazione.
9. Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, ecc...)
10. Dinamiche familiari problematiche, imputabili al grosso carico assistenziale e alla conseguente esasperazione di chi lo gestisce.
11. Problemi di relazione con i figli o nipoti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'anziano.
12. Situazioni familiari dei figli di difficile gestione (presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri anziani che necessitano di supporti) o residenza dei figli molto lontana, che produce per l'anziano una condizione di pseudo-isolamento.
13. Avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare.
14. Situazione economica complessiva (del nucleo familiare dell'anziano e dei nuclei dei parenti obbligati per legge) che non consente la messa in atto di interventi di natura privata che tamponino le necessità assistenziali dell'anziano.
15. Situazione economica problematica a causa della difficoltà di gestione del denaro.
16. Situazione di effettiva precarietà economica.
17. Situazioni in cui sono stati fatti investimenti economici per garantire l'assistenza ad un anziano, di entità consistente, o comunque per lunghi periodi.
18. Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo.
19. Famiglie che non usufruiscono del SAD.
20. Famiglie che non beneficiano di contributi economici finalizzati all'assistenza dell'anziano.

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è altresì aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente.

Le prestazioni indicate nel Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori di base del S.A.D..

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) può essere modificato anche nel

caso in cui all'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie integrate di A.D.I..

Art. 12 Partecipazione degli utenti agli oneri di gestione del servizio. Quota di contribuzione. Aggiornamento delle tariffe.

Al fine di garantire i Servizi di Centro Diurno al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

Il costo del servizio viene calcolato tenendo conto dei costi per le prestazioni socio-sanitarie integrate erogabili, dei pasti fruibili e dei servizi di trasporto da e per il domicilio. La Quota di contribuzione viene rapportata alle presenze giornaliere dell'assistito, indipendentemente dal numero di prestazioni erogate ogni presenza.

Sulla base delle variabili sopracitate la contribuzione da richiedersi all'assistito o al coniuge e/o convivente more uxorio con lui obbligato in solido viene rapportata al numero di presenze mensili.

Le priorità sopra indicate vengono modificate periodicamente dal Servizio Sociale comunale.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130 ed ai sensi del vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani, è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito ed il coniuge e/o convivente more uxorio.

Le tariffe massime del Servizio vengono suddivise sulla base del P.A.I. approvato, a seconda che vengano erogate le prestazioni socio-sanitarie, i pasti e

i servizi di trasporto da e per il domicilio (quota di contribuzione intera) oppure le prestazioni sopra elencate ad esclusione dei servizi di trasporto da e per il domicilio (quota di contribuzione ridotta).

La misura delle tariffe massime relative alle quote di contribuzione intera e ridotta e il valore ISEE per l'accesso alla quota di contribuzione personalizzata vengono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

La misura della Quota di contribuzione personalizzata viene individuata risolvendo la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : ISEE nucleo familiare

In caso di richiesta di più servizi domiciliari o semiresidenziali da parte del medesimo utente o da più componenti il medesimo nucleo familiare, verrà praticato uno sconto sulla tariffazione complessiva mensile nella seguente misura: 5% per accesso a due servizi; 10% per accesso a tre servizi; 15% per accesso a quattro o più servizi.

Si prevede altresì, in applicazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 10.04.2001 che limitatamente ai casi di concreta "valorizzazione alle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata" per la gestione dei servizi, con fattiva partecipazione dei cittadini, in aderenza al principio direttivo di cui all'art. 1 comma 5 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali legge 8.11.2000 n. 328, le tariffe personalizzate da imputare all'utente vengano calcolate in proporzione alla detrazione dei costi per i quali l'Amministrazione Comunale viene a trovarsi sgravata in ordine alle prestazioni effettuate direttamente dai cittadini avvalendosi di propri mezzi.

Art. 13 Riscossione della Quota di contribuzione.

La riscossione delle quote contributive è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di tre giorni da quello previsto per la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

Nel caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge.

Art. 14 Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato con Deliberazione di Giunta Municipale 18.07.2000 n. 176 ai sensi degli artt. 1 comma 2° e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 15 Recupero e rivalse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligato che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 16 Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

=====